

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0308/Pres.

Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 32 sexies, secondo comma.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi in conto capitale, finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi per i quali trovino applicazione le norme del Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi si applicano a favore di soggetti privati che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà alla data dell'evento calamitoso nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986. 2. Ai fini della concessione del contributo sono parificati ai residenti coloro che hanno eletto domicilio nei Comuni delimitati in relazione all'attività lavorativa svolta, nonché i soggetti iscritti all'AIRE nei medesimi Comuni.

Art. 3

(Oggetto del contributo)

1. I contributi sono concessi per le seguenti tipologie di beni:

a) beni immobili in proprietà di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

b) beni immobili in proprietà di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati danneggiati;

c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;

d) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;

e) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.

2. Qualora per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano stati concessi contributi da parte di Enti pubblici o indennizzi da parte di Compagnie assicurative, i contributi di cui al presente Regolamento sono erogati fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei danni e le somme già concesse dagli Enti pubblici o dalle Compagnie assicuratrici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento.

Art. 4
(Beni immobili)

1. Sono ammessi a contributo i beni immobili distrutti o danneggiati, destinati sia ad uso abitativo che non abitativo, censiti o denunciati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano o al Catasto Terreni, nonché le relative aree scoperte di pertinenza dell'immobile e le strade private d'accesso, purché non vi siano alternative di accesso all'immobile.

2. I contributi sono concessi nelle misure massime di seguito indicate:

a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, i contributi corrispondono alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, così come determinati dalla

Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 1997, n. 0165/Pres., e tenuto conto delle variazioni percentuali di aumento da applicare ai massimali di costo, a seguito delle variazioni degli indici ISTAT;

b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, i contributi corrispondono alla spesa necessaria al recupero degli immobili stessi, nella misura massima del 75% dei danni subiti.

3. Sono ammesse a contributo le spese per le demolizioni necessarie per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati e le spese per lo smaltimento dei materiali di risulta conseguenti alle demolizioni.

4. Qualora l'immobile andato distrutto o danneggiato necessiti di un provvedimento di concessione o di autorizzazione per i lavori di ripristino, sono riconosciute le spese di progettazione e di collaudo nei casi in cui queste siano richieste dalla normativa comunale urbanistica.

5. Non formano oggetto di contributo migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, a meno che non siano obbligatorie per legge, o a meno che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

6. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesisticoambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.

7. Sono ammessi a contributo, con le stesse modalità previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i danni subiti dalle parti comuni dei beni immobili in proprietà condominiale, di cui all'articolo 1117 del Codice civile. Nel caso in cui nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di privati ed unità immobiliari di proprietà di imprese, il contributo spettante per le parti comuni è determinato secondo le percentuali stabilite dal presente articolo.

8. L'istanza di contributo per le parti comuni colpite dall'evento calamitoso è presentata dall'amministratore di condominio.

9. Nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore di condominio, è data facoltà al condomino comproprietario di accedere al contributo per il ripristino dei danni alle parti comuni dell'intero edificio; il comproprietario istante agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti. L'istanza di contributo deve, in tal caso, contenere, oltre alle generalità del dichiarante, anche l'esatta individuazione dell'unità condominiale per la quale viene richiesto il contributo. Ai fini dell'erogazione, è in capo al comproprietario istante l'obbligo di provvedere al ripristino delle parti comuni dell'edificio.

Art. 5

(Beni mobili e beni mobili registrati)

1. Sono oggetto del contributo i beni mobili essenziali per la vita. Sono definiti beni essenziali per la vita quelli che rivestono carattere di indispensabilità ai fini del ripristino delle normali condizioni di vita. Formano oggetto di contributo i beni che rientrano nelle sottoelencate categorie e che rispettino il predetto principio di indispensabilità:

a) mobili destinati alla fruizione dell'abitazione, con esclusione di suppellettili, quadri ed oggetti d'antiquariato;

b) elettrodomestici;

c) mezzi di comunicazione ed informatizzazione;

d) mezzi di trasporto;

e) mezzi suppletivi a menomazioni fisiche e presidi medicosanitari;

f) biancheria per la funzionalità della casa e vestiario.

2. Il Comune può, con autonoma motivazione, ammettere a contributo beni mobili non espressamente rientranti nelle predette categorie, qualora, su segnalazione del danneggiato, riscontri ed accerti che detti beni rivestano carattere di indispensabilità rispetto alla peculiare situazione soggettiva del danneggiato.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni quantificati con le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 6

*(Quantificazione del danno sui beni mobili
e sui beni mobili registrati)*

1. La quantificazione del danno sui beni mobili non registrati corrisponde al costo della riparazione, comunque in misura non superiore al prezzo di mercato per un bene nuovo avente le medesime caratteristiche merceologiche e funzionalità. Qualora il bene non sia riparabile, ovvero il costo della riparazione sia superiore al prezzo di mercato per un bene nuovo avente le medesime caratteristiche merceologiche e funzionalità. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile, avente le stesse caratteristiche e funzionalità di quello distrutto o danneggiato irreparabilmente.

2. Per i beni mobili di pregio artistico adibiti ad arredo delle abitazioni, distrutti o irrimediabilmente danneggiati è ammesso un contributo pari all'ammontare del costo di acquisto di un bene nuovo avente le medesime funzionalità tecniche. Per i medesimi beni che risultano invece danneggiati è ammesso un contributo corrispondente al costo di riparazione, comunque in misura non superiore al valore di acquisto di un bene nuovo avente le stesse funzionalità tecniche.

3. In caso di distruzione o danno irreparabile di un bene mobile registrato, accertati sulla base delle denunce di legge, la quantificazione del danno corrisponde al valore effettivo, alla data dell'evento calamitoso, del bene distrutto o danneggiato irreparabilmente, come risulta da prezziari comunemente adottati per la stima del valore residuale del bene mobile registrato. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile registrato. In caso di danno riparabile, il danno è quantificato con riferimento al costo per la riparazione, comunque in misura non superiore al valore effettivo del bene.

Art. 7
(Adempimenti da parte della Regione)

1. Affinché venga data applicazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, delimita con proprio decreto i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

2. In relazione a ciascun evento calamitoso, l'Assessore alla protezione civile fissa con proprio decreto il termine entro il quale il Comune è tenuto a presentare alla Direzione regionale della protezione civile istanza di assegnazione ed erogazione dei fondi ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Art. 8
(Segnalazione del danno)

1. I privati, che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà in conseguenza di un evento calamitoso, presentano segnalazione di danno al Comune presso il quale era ubicato il bene al momento del suddetto evento. La segnalazione di danno, unica per ogni nucleo familiare, è presentata da un componente del nucleo medesimo e deve pervenire entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione dei Comuni colpiti dall'evento calamitoso, di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il Comune è tenuto ad informare i propri cittadini del suddetto termine con ogni mezzo ritenuto idoneo.

3. In via eccezionale, il Comune può ricevere segnalazioni di danno tardive, e comunque non oltre il termine di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi, previa verifica della sussistenza di comprovate ragioni che hanno determinato l'oggettiva impossibilità a presentare la segnalazione entro i termini stabiliti.

4. La segnalazione del danno è condizione necessaria per la presentazione dell'istanza di contributo, di cui all'articolo 10.

Art. 9
(Sopralluoghi dei Comuni)

1. I Comuni delimitati effettuano i necessari sopralluoghi finalizzati al più accurato accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dai privati che hanno presentato segnalazione di danno ai sensi dell'articolo 8.

2. Gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai Comuni sono riportati in apposite schede relative ad ogni singolo danneggiato, redatte in duplice copia, e contenenti i seguenti elementi conoscitivi:

a) le generalità dei soggetti proprietari;

b) l'elenco dei beni danneggiati, con l'indicazione dei dati catastali per quanto riguarda i beni immobili;

c) la precisazione del tipo di immobile (ad uso abitativo o non abitativo);

d) l'accurata descrizione dei danni subiti dai beni immobili, dai beni mobili e dai beni mobili registrati, eventualmente corredata da idonea documentazione fotografica;

e) la stima degli interventi di ripristino necessari, distinta per beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati, comprensiva degli oneri I.V.A.;

f) l'indicazione dell'esistenza o meno di copertura assicurativa sui beni danneggiati;

g) il possesso o meno del requisito della residenza nel Comune delimitato ove si trovava, al momento dell'evento, il bene danneggiato.

Un esemplare di scheda è trattenuto agli atti dal Comune, mentre il secondo esemplare è consegnato al danneggiato, ai fini della presentazione dell'istanza di contributo.

3. La stima dei danni effettuata dal Comune rappresenta il tetto massimo per la quantificazione del contributo regionale, che verrà quindi calcolato sull'importo determinato dal Comune ed in base alle percentuali fissate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Art. 10

(Presentazione delle istanze di contributo)

1. Il danneggiato presenta istanza di contributo al Comune al quale ha segnalato il danno, sulla base della stima dei danni effettuata dallo stesso Comune.

2. La domanda è presentata secondo i modelli predisposti dalla Direzione regionale della protezione civile e deve essere compilata integralmente. Ad essa deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa.

3. Il termine di presentazione delle istanze è fissato da ogni singolo Comune, in dipendenza del termine posto dall'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per l'inoltro della domanda di erogazione dei fondi da parte del Comune stesso alla Direzione regionale della protezione civile.

Art. 11

(Adempimenti da parte del danneggiato)

1. Nel caso di beni distrutti o irreparabilmente danneggiati, per i quali non sia possibile procedere alla riparazione, è necessario che l'eventuale rimozione avvenga dopo che il bene stesso sia stato visionato dal responsabile comunale incaricato dell'accertamento dei danni.

2. Nel caso di beni danneggiati, i lavori di ripristino o di riparazione non possono avere inizio fino a quando non sia stato effettuato il sopralluogo di cui all'articolo 9, per la stima dei danni causati dall'evento calamitoso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui si debba dare immediato inizio ai lavori di ripristino o di sgombero per indifferibili ragioni di salvaguardia della pubblica o privata incolumità.

Art. 12

(Determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune trasmette alla

Direzione regionale della protezione civile i dati relativi all'ammontare complessivo dei danni subiti dai privati, riferiti rispettivamente ai beni immobili, ai beni mobili ed ai beni mobili registrati, come risultante dalle istanze presentate dai privati stessi.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la Giunta individua il fabbisogno finanziario per l'intera operazione di ristoro dei danni a favore dei privati e determina le percentuali di contributo spettanti ai privati danneggiati, entro i limiti massimi fissati dalle presenti disposizioni, in rapporto alle risorse disponibili.

3. Le percentuali di contributo, stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, sono tempestivamente comunicate ai Comuni, per la quantificazione dei contributi spettanti ai danneggiati.

Art. 13

*(Attività istruttoria del Comune
e richiesta di erogazione fondi)*

1. Il Comune istruisce le istanze presentate verificando la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, nonché la regolarità e la congruità delle istanze stesse.

2. E' facoltà del Comune richiedere ai danneggiati integrazioni della documentazione presentata e di singoli dati, ove ritenuto necessario per la positiva conclusione dell'istruttoria.

3. Il Comune provvede ad accogliere le singole istanze ed a quantificare i contributi spettanti agli aventi diritto entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Comune chiede alla Direzione regionale della protezione civile l'erogazione dei fondi necessari per il ristoro dei danni subiti dai beni dei privati, così come risultante dagli appositi atti di accoglimento delle istanze; la richiesta di erogazione può essere presentata alla Direzione regionale della protezione civile anche per quote, in concomitanza con l'accoglimento di singole istanze o gruppi di istanze. Le richieste di erogazione da parte del Comune devono essere corredate da una relazione illustrativa, contenente i seguenti elementi conoscitivi:

a) numero dei privati danneggiati, distinti in residenti e non residenti;

b) danno complessivamente subito dai beni immobili, differenziati tra beni immobili distrutti e beni immobili danneggiati;

c) danno complessivamente subito dai beni mobili e dai beni mobili registrati;

d) contributo richiesto per il ripristino dei beni immobili;

e) contributo richiesto per il ripristino dei beni mobili e dei beni mobili registrati.

5. Nelle richieste di erogazione il Comune indica, sulla base delle proprie valutazioni in rapporto all'entità ed alla tipologia dei danni subiti dai propri cittadini, il tempo presuntivamente necessario affinché tutti i danneggiati completino gli interventi di ripristino.

Art. 14

(Atto di trasferimento dei fondi ai Comuni)

1. Sulla base delle richieste presentate dai Comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, l'Assessore regionale alla protezione civile trasferisce agli stessi, con propri decreti, i fondi necessari alle erogazioni ai danneggiati aventi titolo.

2. Con gli stessi decreti è fissato il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere alla Direzione regionale della protezione civile il rendiconto delle somme erogate ai danneggiati.

Art. 15

(Erogazione del contributo)

1. Sulla base dell'assegnazione dei fondi disposta da parte della Direzione regionale della protezione civile, il Comune concede il contributo agli aventi diritto, comunicando agli stessi il relativo ammontare.

2. Con il medesimo atto viene comunicato il termine entro il quale ogni beneficiario è tenuto a trasmettere al Comune la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile. Detto termine è fissato dal Comune in dipendenza del termine stabilito dall'Assessore regionale alla protezione civile, con i decreti di cui all'articolo 14, secondo comma.

3. Il beneficiario dichiara l'ammontare degli indennizzi percepiti da Compagnie assicurative o da altri Enti pubblici. In tal caso, i contributi sono erogati per la differenza tra l'ammontare dei danni e le somme già concesse dalle Compagnie assicurative o da altri Enti pubblici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento.

4. Accertata la regolarità della documentazione, il Comune dispone l'erogazione dei contributi, secondo le modalità di pagamento indicate dai beneficiari.

5. Qualora la spesa sostenuta dal danneggiato per il ripristino del bene sia superiore alla quantificazione finale dei danni effettuata dal Comune, nessun contributo spetta per la parte eccedente; qualora la spesa risulti inferiore alla quantificazione, il contributo è calcolato su quanto effettivamente speso dal danneggiato.

6. Nel caso in cui il ripristino del bene implichi lavori di particolare entità, il danneggiato può presentare la documentazione di spesa per stati d'avanzamento, affinché il Comune eroghi la corrispondente quota di contributo.

7. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il termine posto da ogni singolo Comune, comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso Comune, comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 14, secondo comma.

Art. 16

(Rendicontazione dei contributi)

1. Il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale

7/2000, entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma.

2. Il Comune provvede altresì a riaccreditarlo al Fondo regionale per la protezione civile eventuali contributi, o parte di contributi, non utilizzati.

Art. 17
(Anticipazioni)

1. A fronte di particolari esigenze e necessità dei privati danneggiati, e dopo l'erogazione del contributo da parte della Direzione regionale della protezione civile, il Comune può erogare ai danneggiati che ne facciano richiesta una somma a titolo di anticipazione, nella misura massima del 50 per cento rispetto al contributo spettante.

2. Tale somma è concessa ai privati che, per effettive e motivate esigenze, hanno necessità di disporre anticipatamente di fondi per l'acquisto, il ripristino o la riparazione dei beni danneggiati, ai sensi dell'articolo 1.

3. Nella richiesta di anticipazione il danneggiato dichiara che utilizzerà i fondi ricevuti esclusivamente per le finalità di cui al comma 2.

4. Entro il termine di cui all'articolo 15, comma 2 posto da ogni singolo Comune, i beneficiari delle anticipazioni presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile, anche al fine dell'erogazione della parte di contributo eventualmente ancora spettante.

5. La mancata presentazione della dichiarazione da parte dei beneficiari degli anticipi entro il termine posto da ogni singolo Comune, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso, comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo per inadempimento ed il conseguente avvio del procedimento di recupero delle somme già erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale in vigore alla data del provvedimento di recupero, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle singole erogazioni, sino alla data dell'effettiva restituzione.

Art. 18
(*Controlli*)

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli così come previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 19
(*Titolarità del contributo in caso di decesso del danneggiato*)

1. In caso di decesso del danneggiato, gli eredi sono ammessi al subentro, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui il decesso del danneggiato intervenga in un momento compreso tra il verificarsi dell'evento calamitoso e prima dell'atto di accoglimento da parte del Comune, di cui all'articolo 13, comma 3, gli eredi sono tenuti a presentare istanza di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal danneggiato deceduto, dichiarando la qualità di eredi;

b) nel caso in cui il decesso del danneggiato intervenga dopo l'approvazione dell'atto di accoglimento da parte del Comune, di cui all'articolo 13, comma 3, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità da parte loro di ripresentare istanza. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale loro qualità, mediante presentazione di autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 e successive modifiche.

2. In presenza di più eredi, è data facoltà anche ad uno solo di loro di presentare istanza di contributo. L'erede comproprietario richiedente dichiara di agire in nome e per conto degli aventi diritto ed esonera espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli eredi proprietari non istanti.

Art. 20
(*Norme transitorie*)

1. Per gli eventi verificatisi nell'intervallo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento stesso; la segnalazione di danno, prevista dall'articolo 8, primo comma, a fronte della dichiarazione dello stato di emergenza, deve essere presentata entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del Regolamento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I privati danneggiati che hanno presentato segnalazione di danno al proprio Comune immediatamente dopo gli eventi di cui al comma 1, non sono tenuti a ripresentare la medesima segnalazione.

3. Per gli eventi di cui al comma 1 ed in conformità alle presenti disposizioni, i Comuni procedono al riesame delle segnalazioni ricevute e fissano il termine per la presentazione dell'istanza di contributo di cui all'articolo 10, in dipendenza del termine posto dall'Assessore alla protezione civile per la presentazione della domanda di finanziamento da parte del Comune stesso alla Direzione regionale della protezione civile.

4. In considerazione del tempo intercorso tra il verificarsi degli eventi di cui al presente articolo e l'emanazione del presente Regolamento, la Giunta regionale può disporre a favore dei Comuni e su richiesta degli stessi, l'erogazione di anticipazioni pari al trenta per cento del fabbisogno risultante dalle segnalazioni dei danneggiati.